

Decreto federale

concernente due Accordi di riassicurazione in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni, l'uno fra la Svizzera e i Paesi Bassi, l'altro fra la Svizzera e la Polonia

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio allegato al rapporto del 12 gennaio 2005² sulla politica economica
esterna 2004,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo di riassicurazione reciproca concluso tra Atradius Dutch State Business NV, Amsterdam, e l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo, è approvato (allegato 2).

² L'Accordo di riassicurazione reciproca concluso tra Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, Warschau, e l'Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo, è approvato (allegato 3).

³ Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli Accordi e a metterli in vigore.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2005 949

Accordi di riassicurazione in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni,
l'uno fra la Svizzera e i Paesi Bassi, l'altro fra la Svizzera e la Polonia. DF
